12383/13

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta Penale

composta dai signori magistrati:

Dott.	Nicola	Milo	*presidente*
Dott.	Luigi	Lanza	*consigliere*
Dott.	Giacomo	Paoloni	*consigliere*
Dott.	Anna	Petruzzellis	*consigliere*
Dott.	Pierluigi	Di Stefano	*consigliere*

Sentenza sez. n. 1434
C.C. 17/10/2012 [4]
R.G. n. **9214 / 2012**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso di **MAHMOUD Wael Ibrahim**, nato in Egitto il 13/4[redacted]/1980, avverso l'ordinanza in data 04/01/2012 della Corte di Appello di Milano;

letti l'ordinanza impugnata e il ricorso ed esaminati gli atti;

udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;

lette le richieste del Procuratore Generale in Sede (sost. P.G. dott. Vincenzo Geraci), che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal difensore dell'imputato Wael Ibrahim Mahmoud avverso la sentenza resa in data 3.9.2011 dal Tribunale di Milano, di cui ha ordinato l'esecuzione. Sentenza che, all'esito di giudizio abbreviato, ha riconosciuto il Mahmoud colpevole del reato di evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari (sorpreso dalla p.g. all'interno di un bar nei pressi della sua abitazione, sede esecutiva della misura cautelare domestica) e per l'effetto lo ha condannato alla pena di dieci mesi di reclusione.

Declaratoria di inammissibilità del gravame indotta -ai sensi degli artt. 581, lett. c), e 591, co. 1-lett. c), c.p.p.- dalla completa genericità (*id est* aspecificità) delle doglianze espresse dall'appellante, limitatosi a lamentare l'eccessività della pena inflittagli dal giudice di primo grado a causa del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale, che ha deliberato d'ufficio in camera di consiglio senza formalità (acquisito il parere del P.G.) a norma dell'art. 591 co. 2 c.p.p., ha rimarcato la natura apodittica e autoreferenziale delle censure dell'imputato, non sorrette dalla indicazione delle ragioni di fatto e di diritto giustificanti l'impugnazione e prive di concreta correlazione critica tra gli assunti meramente assertivi espressi dall'imputato nell'atto di appello (concernenti il suo regolare comportamento pregresso e l'addotta non gravità del commesso reato) e le argomentate ragioni poste a fondamento della decisione

impugnata. I giudici del gravame hanno evidenziato, alla luce della giurisprudenza di legittimità, la sicura incongruenza e improponibilità di impugnazioni c.d. ripetitive, fondate su elementi difensivi già prospettati in primo grado senza tener conto della motivazione della decisione impugnata su siffatti elementi ("*...la difesa ha del tutto ignorato quanto affermato in sentenza in merito ai criteri utilizzati in concreto per la determinazione della pena e ai motivi del diniego delle attenuanti generiche in ragione della concreta gravità del fatto e della reiterata violazione della misura degli arresti domiciliari...*").

2. L'ordinanza della Corte di Appello ambrosiana è stata impugnata per cassazione dal difensore dell'imputato, che ha dedotto l'erronea applicazione degli artt. 581 e 591 c.p.p.

Illogicamente i giudici di secondo grado hanno ritenuto generici e non puntuali i motivi di appello, che presentavano senz'altro piena idoneità ad assolvere la funzione loro propria, facendo leva sul tema del trattamento sanzionatorio e sulla necessaria indicazione da parte del decidente degli specifici criteri di cui all'art. 133 c.p. applicati per definire la misura della pena. Misura di cui si ribadisce (riproducendosi nel ricorso lo stesso atto di appello contro la sentenza del Tribunale) la particolare onerosità, se rapportata al contegno dell'imputato precedente il contestato fatto di evasione e alla modesta offensività dell'episodio criminoso per cui è processo.

3. Il ricorso proposto nell'interesse di Ibrahim Wael Mahmoud va dichiarato inammissibile per genericità e infondatezza manifesta delle addotte censure.

3.1. In punto di censurato vaglio di genericità dei motivi di appello è agevole osservare che la semplice lettura della sentenza del Tribunale di Milano, niente affatto incompleta o insufficiente sul punto relativo alla pena comminata all'imputato (come sembra addurre il ricorso), e del pedissequo atto di gravame dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello rende palese la giuridica correttezza della decisione assunta ai sensi dell'art. 591 co. 2 c.p.p., avuto riguardo alla effettiva genericità delle doglianze enunciate nell'appello in merito alla ritenuta eccessività della pena. E' appena il caso di rimarcare -tra l'altro- che, quanto al comportamento anteatto del Mahmoud, il Tribunale ha segnalato come l'imputato sia stato già denunciato due volte a piede libero ex art. 385 co. 3 c.p., per aver eluso la misura cautelare degli arresti domiciliari, nei soli due mesi precedenti l'ennesimo (terzo) episodio di evasione, per il quale è stato arrestato in flagranza di reato e divenuto oggetto dell'attuale regiudicanda. Con la coerente e ovvia deduzione espressa dal giudice di primo grado della non formulabilità di qualsivoglia favorevole prognosi comportamentale legittimante la concessione delle invocate attenuanti innominate.

3.2. Ne discende che l'ordinanza della Corte di Appello ha puntualmente esposto le cause della dichiarata inammissibilità del gravame in rapporto ai contenuti dello stesso, privi di reali profili di inerenza e specificità rispetto alla motivazione dell'impugnata sentenza del Tribunale.

E' perfino superfluo rilevare che i motivi costituiscono parte essenziale e inscindibile dell'impugnazione e, pur nella riconosciuta libertà della loro formulazione, debbono essere -ai sensi dell'art. 581, lett. c), c.p.p.- articolati in maniera specifica, indicando a pena di inammissibilità le ragioni di fatto e di diritto su cui si basano le censure; ragioni che nel caso dell'appello del Mahmoud sono state totalmente

pretermesse. In mancanza di una siffatta indicazione viene meno l'obbligo del giudice di fornire una risposta alle questioni proposte, in quanto tale obbligo trova un intrinseco limite proprio nella genericità delle censure (cfr. da ultimo: Cass. Sez. 3, 17.12.2009 n. 5020/10, Valentini, rv. 245907; Cass. Sez. 6, 3.3.2011 n. 21873, Puddu, rv. 250246; Cass. Sez. 6, 23.6.2011 n. 27068, Spinelli, rv. 250449). Di tal che non può che considerarsi generico, con coeva inammissibilità dell'impugnazione, il motivo di gravame che si limiti a formulare rilievi in nome di possibili astratte spiegazioni alternative della condotta dell'imputato, non esponendo le ragioni di ipotizzata erronea o carente valutazione di prove o di dati di fatto attribuita alla decisione impugnata, che *ex adverso* risultino -come nel caso della sentenza emessa dal Tribunale a carico del Mahmoud- adeguatamente considerate e valutate dal primo giudice.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo determinare in misura di euro 1.000,00 (mille).

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.

Roma, 17 ottobre 2012

Il consigliere estensore
Giacomo Paoloni

Il Presidente
Nicola Milo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 15 MAR 2013
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Piera Esposito